

TRIBUNALE CIVILE DI PISTOIA
-SEZIONE LAVORO-

N. 132/16 SENT.
N. 129/11 P.G.L.
N. 133/16 CRON.

Il Giudice dott.ssa **Maria De Renzis**, in funzione di Giudice del lavoro, nella pubblica udienza del 7.6.2016, ha pronunciato sentenza nella causa RG 129/2011 promossa da

DA

MARTONE MARIA GRAZIA, rapp.ta e difesa dall'Avv. MARICA BRUNI, presso il cui studio in Pistoia, Piazzetta Romana n. 1, è elettivamente domiciliata come da procura a margine del ricorso

CONTRO

COMUNE DI PISTOIA, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Pistoia, Via XXVII Aprile n. 17, presso il Servizio Affari Legali del Comune, rappresentato e difeso dagli Avv.ti VITO PAPA, FEDERICA PACI e SERENA ANDREINI giusta determinazione del Dirigente Servizio Affari Legali n. 1781 del 3.8.2011 e decreto del Sindaco n. 161 del 9.8.2011

Mediante lettura del seguente dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso RG 129/2011 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

-in accoglimento del ricorso, accerta la violazione della normativa antidiscriminatoria di genere nel computo dei giorni di servizio prestati dalla lavoratrice con conseguente suo illegittimo mancato inserimento nella graduatoria relativa alla selezione pubblica per la stabilizzazione del personale ai sensi dell'art. 1 comma 558 della legge 296/2006, indetta in data 22.5.2007 e per l'effetto condanna il Comune di Pistoia, in persona del Sindaco *pro tempore*, all'assunzione di MARTONE MARIA GRAZIA nel profilo di addetta ai servizi socio educativi, possedendo la stessa i requisiti per la stabilizzazione sin dalla data della prima domanda all'uopo presentata;

em

-condanna altresì il Comune di Pistoia al risarcimento del danno subito da Martone Maria Grazia per la discriminazione di genere patita nella misura di € 10.000,00, oltre interessi di legge dal giorno della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;

-dispone che il Comune provveda alla ricostituzione della posizione assicurativa e previdenziale della ricorrente a far data dal momento in cui la stessa ha maturato il diritto alla stabilizzazione, così come acclarato nel presente giudizio;

-condanna il Comune al pagamento ^{in favore della ricorrente} delle spese di lite che liquida in complessivi € 2940,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali

-fissa per la stesura ed il deposito della motivazione termine di giorni sessanta

Pistoia li 7 giugno 2016

Il Giudice del lavoro
Maria De Renzi